



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2013
(OR. en)**

**17263/13
ADD 1**

**RESPR 18
FIN 882**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 novembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 829 final Allegati 1 e 2
Oggetto:	ALLEGATI alla RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 829 final Allegati 1 e 2.

All.: COM(2013) 829 final Allegati 1 e 2



Bruxelles, 27.11.2013
COM(2013) 829 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

alla

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

ALLEGATI

alla

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Settima relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2010-2012) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

ALLEGATO 1

1. OBIETTIVI DEI CONTROLLI

I controlli sulla riscossione delle RPT hanno tre finalità specifiche, ossia:

- mantenere condizioni eque in materia di concorrenza tra gli operatori economici, indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci nell'UE. La Commissione deve assicurare che le norme dell'UE vengano applicate uniformemente affinché eventuali disfunzioni non determinino distorsioni della concorrenza;
- migliorare la situazione in materia di recupero. La Commissione deve controllare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in materia di riscossione delle RPT. Questo non soltanto affinché gli Stati membri si assumano le loro responsabilità nei confronti del bilancio dell'UE ma anche affinché l'onere finanziario sia ripartito correttamente tra di loro;
- informare l'autorità di bilancio. Le risultanze dei controlli consentono alla Commissione di giudicare l'efficacia e la diligenza degli Stati membri relativamente alla riscossione delle RPT, di adottare le misure necessarie per risanare la situazione e infine di informare l'autorità di bilancio.

2. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO A LIVELLO UE

La competenza per la riscossione delle RPT è delegata agli Stati membri, che si assumono la responsabilità di attuare il sistema e sono autorizzati a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% di tutti gli importi delle RPT messi a disposizione della Commissione¹. Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli direttamente e a riferire alla Commissione.

Tuttavia, le verifiche effettuate a livello nazionale non dispensano la Commissione dall'esercizio delle sue competenze in materia. Per vigilare sul sistema di riscossione delle RPT la Commissione può effettuare diversi tipi di controlli: normativi, documentali e in loco. La Commissione è inoltre tenuta a rispondere, da un lato, alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, nelle relazioni speciali o lettere di conclusioni preliminari; dall'altro, risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo nel corso della procedura di scarico dell'esecuzione del bilancio. La Commissione vigila sulla corretta applicazione della normativa UE da parte degli Stati membri e riferisce all'autorità di bilancio.

Tipo di controlli:

Controlli normativi:
controllo delle disposizioni degli Stati membri relative al sistema di riscossione delle RPT.

Controlli documentali:
analisi degli estratti contabili e di tutti i tipi di documenti e fascicoli contabili degli Stati membri, incluse le domande di dispensa dall'obbligo di rendere disponibili i crediti non recuperabili.

Controlli in loco:
controllo della conformità rispetto alla normativa UE dei sistemi nazionali e dei documenti afferenti sotto il profilo sia contabile che doganale. Tali controlli sono svolti in associazione con lo Stato membro interessato oppure autonomamente.

¹ Al Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 è stato convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri tratterranno, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi.

ALLEGATO 2

Temi di controllo	Stati membri visitati (periodo 2010-2012)
Strategia di controllo doganale	BE, BG, DK, AT, RO
Esame dei rimborsi e di casi specifici iscritti nella contabilità separata	1 controllo in DK, CY, LU, MT, AT 2 controlli in EE, NL 3 controlli in BG, CZ, IE, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE 4 controlli in EL, ES 5 controlli in BE, DE, IT 6 controlli in FR, UK
Gestione dei debiti irrecuperabili	BE, DE, IE, EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE, UK
Gestione della contabilità ordinaria e della contabilità separata	BE, DE (2 controlli), IE, FR, IT, NL, UK
Ispezione di merci soggette a dazi antidumping e dazi compensativi e riscossione di tali dazi	Tutti gli Stati membri tranne LU, NL, RO
Perfezionamento attivo	NL
Procedura di domiciliazione	Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, EL, CY, MT, PT
Informazione tariffaria vincolante	BE, DE, FR, UK
Funzione di audit interno	EL
Rimborsi/sgravi e mancata riscossione di dazi	DK, NL, AT
Transito UE	Tutti gli Stati membri tranne DK, IE, CY, LU, MT, AT